

Codice A1805B

D.D. 22 ottobre 2021, n. 3032

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r. 40/1998 / art. 43 della l.r. 19/2009 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "TO-E-1292 - Completamento interventi previsti dal programma generale di gestione dei sedimenti torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Interventi 4-5-8-9.", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localiz..



ATTO DD 3032/A1805B/2021

DEL 22/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r. 40/1998 / art. 43 della l.r. 19/2009 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “TO-E-1292 - Completamento interventi previsti dal programma generale di gestione dei sedimenti torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Interventi 4-5-8-9.”, presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nei Comuni di Cavour (TO), Villafranca Piemonte (TO), Vigone (TO), – Esclusione dal procedimento di VIA.

Premesso che:

in data 04/08/2021, l'ing. Gianluca Zanichelli, in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), inerente al progetto “TO-E-1292 - Completamento interventi previsti dal programma generale di gestione dei sedimenti torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Interventi 4-5-8-9”, localizzato nei Comuni di Cavour (TO), Villafranca P.te (TO), Vigone (TO);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

gli interventi in esame consistono in quanto di seguito sinteticamente indicato:

- intervento 4: allargamento della sezione di deflusso alla confluenza con il Torrente Chisone in comune di Cavour;

- intervento 5: riqualificazione e riconnessione dell'ex cava in località Zucchea in comune di Villafranca Piemonte;
- intervento 8: potenziamento della difesa idraulica dell'abitato di Ruata Pellice e Mottura in comune di Villafranca;
- intervento 9: difesa spondale, apertura ramo secondario e riqualificazione ambientale in comune di Villafranca;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e all'interno delle fasce fluviali del torrente Pellice;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 93733/A1605A del 09/08/2021, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

il medesimo Nucleo centrale ha altresì provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati e dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, nonché all'effettuazione, in data 09/08/2021, ai fini dell'avvio del procedimento, della comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 19, c. 3 del d. lgs. 152/2006;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2307/A1800A del 09/08/2021, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 40699/A1805B del 02/09/2021, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 14/09/2021, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 93603 del 08/09/2021 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 10190/A1906A del 13/09/2021 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 3831 del 23/09/2021 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;
- nota prot. n. prot. n. 116366/1600A del 14/10/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

i progetti si collocano in un più ampio quadro di interventi cosiddetti integrati (win win); si tratta di progetti che hanno una doppia valenza: di difesa idraulica e di salvaguardia e miglioramento dello stato ecologico e morfologico; in questo modo soddisfano contemporaneamente gli obiettivi individuati dalla Direttiva quadro acque (WFD 2000/60/CE), che si attua in Italia attraverso il Piano di Gestione del Po, e della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), che si concretizza attraverso il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA); alcuni interventi, infatti, derivano dal Programma di Gestione dei Sedimenti del Pellice (PGS) individuato proprio come lo strumento in grado di coniugare le esigenze delle due Direttive, dando origine appunto ad interventi win win;

le aree interessate dal progetto ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 in quanto riguardano:

- il torrente Pellice e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett. c);
 - territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, c.1, lett. g);
- e pertanto i progetti definitivi relativi agli interventi in esame dovranno essere soggetti alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del Codice;

il progetto non presenta specifica analisi di coerenza con:

- a) il rispetto delle direttive dell'Allegato alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, soprattutto in termini di cronoprogramma degli interventi nel rispetto dei periodi di frega e riproduzione delle specie presenti nel tratto, che contenimento dell'intorbidimento dell'acqua e di necessità di messa in secca del corpo idrico per l'effettuazione dei lavori e conseguente recupero dell'ittiofauna, manutenzione delle opere a verde previste, piano di rischio sversamenti accidentali;
- b) il rispetto delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale "(Allegato B alla d.g.r. n.33-5174 del 12/6/2017);

la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato che, in corrispondenza dell'intervento 9, vi è la presa mobile (pompa idraulica dal corso d'acqua) della concessione BTO65/27 intestata al sig. Pansa Giovanni, rinnovata con d.d. n. 367-185535 del 28.08.2001 per litri/s 2 e che il progetto non interferisce con scarichi di acque reflue presenti nelle aree in questione;

rilevato inoltre che:

gli interventi individuati ricadono all'interno delle linee guida del PdG Po e sono ritenuti coerenti con le finalità di riqualificazione morfologica e di miglioramento delle condizioni ecologiche, prevedendo interventi di allargamento di sezione di deflusso e di riprofilatura della sponda; ognuno di essi è stato verificato sia da un punto di vista idraulico con l'utilizzo di modellazione matematica mono e bidimensionale, ma anche da un punto di vista ambientale con utilizzo degli strumenti di indagine messi in campo (schede della vegetazione e mappa degli habitat);

gli interventi individuati ricadono a 1,2 km a monte della ZSC IT1110015 Confluenza Po-Pellice;

gli interventi n. 6,7,8,9 ricadono in un tratto del torrente Pellice (dal ponte di Vigone alla confluenza con il Po) ricco di specie che ospita numerose freghe di *Salmo marmoratus*, monitorate annualmente dalla CMTO, e altre specie di interesse conservazionistico tra cui la Lampetra zanandreae, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Telestes muticellus*, *Cottus gobio*, tutte specie in all. II DH, oltre a *Squalius cephalus*, *Alburnus albolella* e *Padogobius bonelli*;

considerato che:

per la definizione degli interventi è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro interistituzionale derivante dalla "Convenzione attuativa tra l'Autorità Distrettuale del fiume Po, la Regione Piemonte e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per la partecipazione alla progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdG Po sul torrente Pellice", il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 20-5834 del 27/10/2017; il Gruppo di lavoro ha condotto un lavoro di confronto, mediazione e condivisione, che ha portato alla definizione nel dettaglio degli interventi; in questo processo sono stati coinvolti anche i soggetti direttamente interessati, quali i comuni interessati dagli interventi; il confronto è avvenuto all'interno del Contratto di Fiume ed ha portato ancora ad una parziale revisione del progetto;

considerato inoltre che:

da un punto di vista ecologico-ambientale il progetto, per finalità e caratteristiche degli interventi, si ritiene compatibile con l'assetto del territorio fluviale/ripariale interessato dalle opere, anche con riferimento alla presenza, più a valle e a cospicua distanza dai siti di intervento, della Zona di Protezione Speciale IT1110015 "Confluenza Po-Pellice";

sia le attività di cantiere, sia le condizioni degli habitat e la presenza di fauna acquatica ed avifauna sono state descritte nello Studio di Impatto Ambientale e, con particolare riferimento all'ittiofauna, non si rilevano condizioni ostative all'esecuzione degli interventi, ma occorre prevedere l'adozione di alcune cautele, soprattutto a protezione delle specie di ciprinidi presenti;

considerato inoltre che:

l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, con nota prot. n. 3831 del 23/09/2021, ha rilevato che l'intervento proposto non necessita della "Valutazione appropriata" e può essere realizzato, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

gli elaborati tecnico-progettuali trasmessi affrontano in modo esauriente gli impatti generati dagli interventi ed individuano misure di ripristino ambientale sulle componenti ambientali vegetazione, fauna ed ecosistemi, nonché misure di buona cantieristica, la cui esecuzione deve intendersi come prescritta e vincolante nella fase realizzativa dell'opera;

al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, risultano necessarie alcune condizioni ambientali, esplicitate nell'Allegato A;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

preso infine atto che:

il proponente, con nota prot. n. 27186 del 19/10/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

DETERMINA

di ritenere che il progetto "TO-E-1292 - Completamento interventi previsti dal programma generale di gestione dei sedimenti torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Interventi 4-5-8-9", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nei Comuni di Cavour (TO), Villafranca P.te (TO), Vigone (TO), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore
ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “TO-E-1292 - Completamento interventi previsti dal programma generale di gestione dei sedimenti torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Interventi 4-5-8-9”

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del progettista o del direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Nel progetto esecutivo dovrà essere effettuata una verifica di coerenza e contestuale adeguamento della modalità di effettuazione degli interventi con la seguente normativa:

a) “*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006*”, approvata con d.g.r. n. 72–13725 del 29/03/2010 e modificata con d.g.r. n. 75–2074 del 17/05/2011, in

particolare il rispetto dei periodi di riproduzione delle specie presenti nel tratto oggetto di interventi per l'effettuazione dei lavori in alveo, prevedendo i cantieri nei soli mesi di luglio, agosto e settembre e la predisposizione di un piano di monitoraggio e manutenzione delle opere a verde e degli interventi di miglioramento boschivo previsti;

b) "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" (Allegato B alla d.g.r. n. 33-5174 del 12/06/2017) ;

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso

2.2 Il proponente è tenuto alla presentazione di una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli da reperire, quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi della l.r. 23/2016.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.3 Dovrà essere effettuata la comunicazione di avvio dei lavori all'Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso con almeno dieci giorni di anticipo, al fine di consentire le attività di istituto, di verifica e controllo.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso

2.4 Con riferimento agli interventi sulla vegetazione, a tutela del periodo di riproduzione degli uccelli, nell'alveo inciso e nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, i tagli sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno. Tale precauzione andrebbe in generale adottata anche per le operazioni di cantiere più invasive (sbancamenti e cambio della morfologia spondale con asporto della vegetazione). Se sono presenti colonie di ardeidi (garzaie), la sospensione è anticipata al 31 gennaio.

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

2.5 L'eventuale operazione di messa in secca determinata dalla realizzazione di lavori in alveo, opere e interventi sugli ambienti acquatici di corpi idrici naturali o artificiali, è autorizzata dalla Provincia che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica e valuta ulteriori interventi a tutela della fauna acquatica. Il recupero e la reimmissione della fauna ittica viene effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi del d.p.g.r.10 gennaio 2012, n. 1/R: "*Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R*", evidenziando in particolare che è vietato reimmettere nelle acque interne fauna ittica alloctona.

Famiglia	Nome scientifico	Nome volgare	Periodo di migrazione	Periodo di riproduzione	Note
Petromyzontidae	Lampetra fluviatilis	Lampreda	gennaio-marzo	marzo-giugno	Trascorre in mare

					<i>circa un terzo della vita (tra i 4 e i 7 anni)</i>
<i>Salmonidae</i>	<i>Thymallus thymallus</i>	<i>Temolo</i>		<i>marzo-aprile</i>	
<i>Salmonidae</i>		<i>Altre specie</i>		<i>da ottobre a febbraio</i>	
<i>Esocidae</i>	<i>Esox lucius</i>	<i>Luccio</i>		<i>da gennaio a aprile</i>	
<i>Cottidae</i>	<i>Cottus gobio</i>	<i>Scazzone</i>		<i>da febbraio a maggio</i>	
<i>Cyprinidae</i>		<i>Tutte le specie</i>		<i>da aprile a giugno</i>	<i>Vairone anche luglio in montagna</i>

Con riferimento alla soprastante tabella e viste le risultanze dello studio di impatto ambientale, si ritiene che la tutela dei ciprinidi vada a coprire il medesimo periodo di salvaguardia dell'avifauna (da aprile a giugno), pertanto il cronoprogramma dei lavori dovrà tenere conto di una sospensione nel periodo primaverile (come peraltro previsto nello studio stesso). Gli interventi di rimodellazione e apertura di nuovi rami, finalizzati alla riqualificazione fluviale e alla sicurezza idrogeologica, dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche di naturalità del corso d'acqua, evitando eccessive geometrizzazioni e mantenendo sponde poco scoscese facilmente colonizzabili dalla vegetazione.

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte, ARPA Piemonte e Città metropolitana di Torino

2.6 Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione di alcuni degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere i quantitativi e i siti di approvvigionamento di suddetti materiali.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e raccomandazioni

Autorizzazione paesaggistica

3.1 Ai fini della predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi, si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2008 e s.m.i. gli interventi in oggetto, considerati nella loro interezza, saranno ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione unicamente qualora vengano previste trasformazioni boschive per una superficie superiore ai 30.000 m². In caso contrario, se i Comuni risultano dotati di Commissioni locali per il paesaggio, la competenza autorizzativa è attribuita alle amministrazioni comunali. In fase autorizzativa, andranno comunque quantificate ulteriormente, per ogni singolo tratto di intervento, le superfici forestali interessate da trasformazione, individuando le aree in planimetrie di dettaglio accompagnate da adeguata documentazione fotografica di supporto; andranno altresì individuate le aree dove verranno eseguiti i ripristini e le compensazioni previste ai sensi della normativa forestale vigente in relazione alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g. del d.lgs. 42/2004.